



ALIQUOTE E DETRAZIONI (delibera C.C. n. 127 del 02/12/2025)	1,06 % (per cento)	Aliquota ordinaria applicabile alle fattispecie diverse da quelle di seguito indicate
	0,60 % (per cento)	Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, <i>nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (* si raccomanda un'attenta lettura della nota conclusiva).</i>
	€ 200,00	Detrazione per abitazione principale Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
	0,46 % (per cento)	ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DATE IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO alle seguenti condizioni: - il comodatario deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente con autonomo nucleo familiare presso l'immobile; - il proprietario deve dichiarare su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi di avvalersi dell'aliquota agevolata entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30/06/2026); - per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; si intendono escluse le abitazioni in cat. catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ATTENZIONE: COMODATO FRA COMPROPRIETARI Premesso che in base all'articolo 1803 c.c. il comodato è un contratto gratuito, con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile con obbligo di restituzione della cosa ricevuta. In caso di comproprietà di un immobile, il conferimento del godimento del bene ad un contitolare non si qualifica come comodato, in quanto questi lo utilizza quale comproprietario e non come comodatario. In altri termini, non si realizza appieno lo schema legale del contratto di comodato, mancando l'obbligo di restituzione del bene. Pertanto, tali comodati non hanno rilevanza ai fini IMU. Infatti, la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un terzo, che non vanti su di esso alcun diritto reale o personale di godimento; ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari, poiché il presupposto della fruizione del bene per il comproprietario è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario. Sul punto vedasi Cass. civ., sez. V, ord., 20 dicembre 2022 n. 37346. Con tale sentenza è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell'immobile; pertanto, il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'IMU senza l'applicazione di alcuna agevolazione.



0,46 % (per cento) + ulteriore abbattimento del 50%	ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO L'art. 1 comma 747 della L.160/2019 ha introdotto un ulteriore abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse alle seguenti condizioni: -Che il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate -Che l'abitazione e relative pertinenze non rientrino fra le abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9; -Che i predetti immobili siano utilizzati come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado del contribuente e degli eventuali comproprietari -Che il COMODANTE possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato -Che il COMODANTE possieda nello stesso comune un altro immobile (che non rientra fra le Abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9) adibito a propria abitazione principale; Ai fini dell'applicazione della predetta riduzione il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti tramite apposito modello di dichiarazione	
	1,06 % (per cento)	Abitazioni e relative pertinenze diverse dall'abitazione principale L'art. 1 comma 53 della L.208/2015 ha introdotto a partire dal 2016 una riduzione dell'imposta del 25 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 2 comma 3. Deve essere presentata apposita dichiarazione allegando il contratto di locazione, copia della registrazione e il VISTO di conformità del contratto.
	1,06 % (per cento)	Fabbricati di Categoria D
	0,86 % (per cento)	Fabbricati di Categoria C/1 (Negozzi) e Categoria A/10 (Uffici) e Categoria B
	0,76 % (per cento)	Fabbricati in categoria C/3
	0,76 % (per cento)	Altri Immobili (terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati in categoria C/3)
	0,10 % (per cento)	Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusi fabbricati di categoria D/10)
SCADENZE VERSAMENTI	ACCONTO dal 1° al 17 giugno 2026	50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
	SALDO dal 1° al 16 dicembre 2026	Saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle le <u>aliquote deliberate dal comune</u> per l'anno 2026
CODICI TRIBUTO CODICE ENTE C111	TIPOLOGIA DI IMMOBILI (codici da indicare nel modello F24)	Codice Tributo
	ABITAZIONE PRINCIPALE (Abolita tranne per A/1 A/8 A/9)	3912
	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	3913
	TERRENI AGRICOLI	3914
	AREE FABBRICABILI	3916
	ALTRI FABBRICATI	3918
	FABBR. CATEGORIA "D"- STATO	3925
FABBR. CATEGORIA "D"- incremento COMUNE	3930	
FABBR. COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA	3939	
VERSAMENTO MINIMO	L'IMPOSTA NON È DOVUTA SE IL TOTALE ANNUO RISULTA INFERIORE A €.12,00 IL PAGAMENTO deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo	
REGOLAMENTO	Con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 27 Luglio 2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)	
AREE EDIFICABILI	Con Delibera della Giunta Comunale n. 65 del 22/03/2021 sono stati approvati i VALORI DELLE AREE EDIFICABILI ai fini dell'IMU tuttora vigenti.	

(*) La clausola "anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo" chiarisce che l'agevolazione IMU si applica anche ai locali (cantina, box, deposito, ecc...) accorpati all'abitazione principale nello stesso subalterno catastale. Tuttavia, vale sempre il limite di una sola pertinenza per categoria: se, ad esempio, la cantina interna all'alloggio è già considerata pertinenza, non si può agevolare anche un altro deposito/magazzino esterno. In pratica, la presenza della pertinenza "all'interno della casa" esclude che se ne possa aggiungere una ulteriore della stessa tipologia.